Uso civico di legnare

L'uso civico di legnare per gli abitanti di Mentana, è stato riconosciuto dalle disposizioni Statutarie, approvate da Camillo Orsini nell'anno 1552.

Nel libro IX, " dei danni dati " al capitolo sulla qualità " della legna, che si poteva tagliare per uso dei terrazzani, " fu stabilito, che qualsiasi abitante avrebbe potuto fare la " legna di qualunque specie per uso della propria famiglia.

"Chiunque poi era proprietario di vigne ed orti, aveva "la facoltà di poter esercitare l'industria della legna, anche "inviandola a Roma, e facendola trasportare dalle proprie "bestie da soma, a condizione però che non avesse mai ta-"gliato alberi di quercia o piccole pedagne.

" Chiunque avesse contravvenuto al patto, tagliando tale " specie di legna, avrebbe dovuto pagare due carlini per cia" scuna pianta: e se alcun, che non fosse stato possidente,
" avesse spedita la legna a Roma, doveva essere multato di
" un carlino per ciascuna soma di legna spedita ". (Statuto di Mentana, doc. 1).

Nell'anno 1589 i periti agrimensori Giovanni Fontana, Prospero Rocchi, Bernardino Valperga, ed Antonio Ilarione, furono deputati per ragione di divisione fra coeredi della famiglia Orsini, a fare la stima, e riferire sul valore del Castello e territorio di Mentana e di tutta la possidenza rustica ed urbana, e fra le altre cosè periziarono anche 300 rubbia di selva o macchia, che si tagliavano per legna rustica, e le valutarono scudi 80 al rubbio.

Nel caso poi che le dette macchie fossero mantenute unite alla giurisdizione, ossia al feudo, stabilirono, che il valore fosse di scudi 40 al rubbio, intendendo con ciò di valutare l'uso civico di legnare. (Arch. di Stato, Roma, Castri Numenti Instrum., doc. 5).

In un pubblico Consiglio tenuto l'anno 1590 nel 1º Gennaio, fu partecipato l'ordine dei fratelli Fabio e Virginio Orsini, prescritto con bando, che non si potesse tagliare alcuna quercia o pedagnola.

Il Consiglio deliberò, che i Massari andassero a Roma per pregare i signori Orsini, che non volessero levare quello, che era stato sempre solito a Mentana di godere: che se detti Massari non avessero potuto ottenere quanto sopra, avessero interposto qualche altra persona in proposito, e che se non ostante ciò, non avessero potuto conseguire lo scopo, si dovesse nuovamente indire un pubblico Consiglio. (Deliberaz. Cons. 8 Gennaio 1591).

Un successivo bando di Filippo Ravenna, fattore dei signori Orsini, nel mese di Settembre 1591, proibì assolutamente ad ognuno di fare alcuna specie di legna nel territorio di Mentana.

Il Consiglio convocato nel giorno 21 del mese sopraddetto, deliberò che fosse revocato detto bando, e che si esercitasse l'uso di far la legna sopra tutto il territorio, e specialmente nella Selva di Trentani, "che ci si facci come roba nostra nessendo proprietà del Comune, e tutto ciò era conforme a quanto era stato convenuto negli Statuti (Deliberaz. Cons. 21 Settembre 1591).

Ma i signori Orsini perdurarono nella loro prepotenza, tanto, che il loro agente Andrea Moriconi, la sera del 14 Dicembre dell'anno sopraddetto, sequestrò due some di legna di pedagna ad alcuni terrazzani, che l'avevano tagliata nella macchia di *Trentani* ed anche fece imprigionare gli uomini, che conducevano le bestie da soma.

Fu subito riunito il Consiglio, nel giorno seguente, e fu risoluto che si proseguisse ad esercitare il diritto, secondo quanto prescrivevano gli Statuti, ed il cosidetto *Codicillo* di Camillo Orsini, e che intanto i Massari si recassero a Roma, per conferire con Fabio Orsini. (Deliberaz. Cons. 15 Dic. 1591).

L'Orsini diresse allora una lettera ai Massari di Mentana scrivendo, che se la popolazione avesse voluto esercitare l'uso di legnare ne avesse fatto domanda, poichè esso l'avrebbe concesso, secondo quanto aveva fatto per il passato.

Fu data lettura della suddetta lettera nell'adunanza Consigliare del 17 Dicembre dello stesso anno.

Il Consiglio deliberò nuovamente d'inviare due Massari a Roma, per pregare Fabio Orsini, che volesse riconfermare quanto stabiliva lo Statuto di Camillo Orsini, che se il detto Fabio non avesse accettato ciò, i Massari rispondessero che il Comune, sebbene di malavoglia, sarebbe stato costretto a deputare una commissione popolare, per venire a Roma presso il Pontefice Innocenzo IX (che regnò soltanto due mesi, dal 29 Ottobre al 29 Dicembre 1591) a reclamare per quanto sopra, e specialmente per provare che la macchia di *Trentani* era d'assoluta proprietà del Comune. (Deliberazione Consigliare 17 Dicembre 1591).

Il diritto di legnare venne anche affermato pochi anni dopo dallo stesso Consiglio Comunale nella seduta del giorno 18 Giugno 1595, quandochè deliberò che si dovesse esercitare il diritto secondo il solito, conforme allo Statuto ed al Còdicillo (sempre così chiamato) ossia all'atto di divisione fra Paolo e Giovanni Orsini, che anzi il Comune affermò il suo diritto, non solo sulla macchia di Trentani, ma anco sulla selva dei Cavalieri (Deliberaz. Cons. 18 Giugno 1595).

Intanto il Castello ed il tenimento di Mentana erano stati venduti dai fratelli Fabio e Virginio Orsini al marchese Michele Peretti nell'anno 1594, e la vertenza per l'uso civico di legnare restava tuttora sospesa, finchè nel giorno 10 Settembre 1595, fu riunito il Consiglio generale, per deputare una commissione di 8 o 10 uomini, perchè si portassero a Roma a pregare il Cardinale di Montalto, Francesco Peretti, figlio del marchese Michele, affinchè desistesse dalla opposizione, e nel caso pregassero il Cardinal di Camerino, affinchè s'interponesso per ottenere quello che si desiderava.

Tale mezzo conciliativo fu anche accettato dai Massari, per non pregiudicare il diritto acquisito dallo Statuto e dalla consuetudine. (Deliberaz. Cons. 10 Settembre 1595).

Sembra che il marchese Peretti, ad esempio degli Orsini, persistesse nell'ostacolare ed impedire ai Mentanesi il libero esercizio del loro uso civico di legnare, che anzi per raggiungere lo scopo volle appropriarsi della legna in questione, e nell'anno 1598, inviò alcuni tagliatori per recidere il bosco di

0

Trentani, ed in quella occasione si disse, perchè intendeva di servirsi della legna per le fornaci della calce.

Il Consiglio nell'adunanza del giorno 21 Maggio 1596, deliberò, che due deputati si recassero a Roma per scegliere un precuratore, informandolo di quanto era necessario per la difesa dei diritti degli abitanti. (Delib. Cons. 21 Maggio 1598).

Poi nuovamente si riuni nel giorno 21 Dicembre dell'anno suddetto, poiche il marchese Peretti aveva inviato a Mentana un suo famigliare Mons. Guerra, per indurre il Comune a rilasciare una procura atta a far decidere la causa per il taglio della legna di *Trentani*, selva dei Cavalieri e tutte le costiere di Monte Gobbo.

Il Consiglio decise, su proposta di Giacomo Savelli, d'inviare a Roma quali procuratori Simone di Nannone e Terenzio del q. Lucio, i quali dovessero provvedere alla spedizione della causa. (Atto Cons. 21 Dicembre 1598).

Dal verbale di un successivo Consiglio, tenuto il giorno 2 Maggio 1599, apparisce chiaro, che non ostante la causa introdotta fra il Comune ed il marchese Peretti, questi nella stagione agraria 1598-99 fece eseguire il taglio delle macchie di *Trentani*, selva dei Cavalieri e delle costiere di Monte Gobbo.

Infatti i Massari riferirono nel Consiglio, che i barocciai della legna da Mentana al Porto del Grillo sul Tevere, entro il territorio di Monte Rotondo, tutte le sere, quando che tra-lasciavano il lavoro, portavano sui carri una quantità di legna verde, per loro uso a Monte Rotondo, ove probabilmente dimoravano.

Nei tempi passati per il traffico della legna si usava di condurla alla riva del Tevere, e da quello colle barche si trasportava a Roma.

Il procuratore della Comunità fece osservare nell'interesse della causa, che pendente la lite, non era permesso di esportare la legna fuori del territorio.

Il Consiglio deliberò, che i Massari impedissero, che alcuno portasse la legna a Monte Rotondo, e che subito si recassero a Roma, per reclamare personalmente al regnante Pontefice Clemente VIII. (Atto Cons. 2 Maggio 1599). di

16, re

la 8).

na a

il le

in-

ne

no isa lla

bo.

tro ra-

;na di-

di ; si

esse

uno sero

fice

Intanto Bartolomeo Petrucci, agente generale del marchese Peretti, scrisse una lettera al Podestà di Mentana, lagnandosi che i terrazzani continuassero non solo a far la legna, ma osassero anche tagliare le pedagnole, ciò che non era avvenuto nel passato, poichè mai era stato in uso.

In conseguenza ordinava allo stesso Podesta, che facesse sequestrare la legna, e punisse tutti coloro, che avessero tagliato le pedagne, come già era stato fatto nel passato.

Tutto ciò fu riferito ai Consiglieri, nell'adunanza del giorno 29 Settembre 1599, ed il Consiglio deliberò, che si dovesse far ricorso direttamente ai signori marchesi Peretti, ovvero alla marchesa Camilla Peretti e che era necessario di far conoscere a tutti, quello che era disposto dagli Statuti.

Ma intanto per non pregiudicare il diritto della Comunità, e per mantenere la consuetudine, fu deciso di continuare l'esercizio di legnare. (Atto Cons. 27 Settembre 1599).

Dal verbale del Consiglio Comunale, tenuto il giorno 15 Agosto 1766, rileviamo, che anche nella macchia in Vocabolo Cianfrone, v'era il diritto di legnare, e che per coadiuvare l'Amministrazione Comunale nel pagamento delle tasse, fu proposto in quell'adunanza di vendere il taglio della macchia sopraddetta, onde col ritratto si potesse far fronte agli impegni del Comune. (Atto Cons. 15 Agosto 1766. Archivio del B. Governo. Mentana, Miscell. II, N. 11 di Posiz. doc. 15).

Anche nell'anno 1773 fu devoluto a beneficio del Comune il prezzo delle macchie di S. Giovanni e Trentani, riservandone però una parte per l'uso della popolazione, ciò che fu approvato all'unanimità dei voti, come risulta dalla deliberazione Consigliare del giorno 3 Maggio 1773. (Atto Consigliare 3 Maggio 1773).

Dal Catasto di Mentana, redatto nell'anno 1782, risulta, che il terreno macchioso di Rubbia 13, che fa parte del quarto di *Trentani*, fosse gravato dello *jus lignandi* a favore dei cittadini di Mentana. (Catasto di Mentana, anno 1782. Estratto del doc. Arch. del B. Governo. Mentana, Misc. II, Pos. N. 11, doc. 13).

Dallo stato di entrata ed uscita annua dalla Cassa Camerale Comunitativa e Privilegiata, così allora nominata,

nella parte delle entrate privilegiate, notiamo il prodotto che si ricavava dallo jus lignandi et pascendi, ceduto dal popolo (in seguito a deliberazioni consigliari, come osservammo) per supplire ai pesi annui privilegiati, secondo la risoluzione Consigliare del giorno 20 Settembre 1767, che nel documento venne riprodotta in copia, e si riferisce alla vendita del taglio della macchia detta Cianfrone, nella quale il popolo esercitava l'uso civico di legnare. (Archivio del B. Governo. Mentana, Miscell. II, Pos. N. 11, doc. 14, ed Atto Consigliare del giorno 30 Settembre 1767).

Dal verbale del Consiglio Comunale tenuto il giorno 10 Ottobre 1790, risulta, che nel Novembre successivo, cadeva il taglio a carbone della macchia in vocabolo Cianfrone di circa cinque rubbia di superficie, che apparteneva liberamente alla popolazione per il diritto di legnare, ed apparisce dal verbale, che non fosse occorsa sempre tutta per i bisogni dei terrazzani, in quanto esercitavano il loro diritto soltanto sopra la parte residuale della macchia suddetta.

Fu deliberato di vendere il taglio sopraddetto per far fronte alle spese di restauro della Chiesa di S. Maria della Pietà, e per la festa della Incoronazione della Immagine della Madonna, venerata in quel Santuario. (Atto Consigliare 10 Ottobre 1790).

Con decisione parimenti del Consiglio, presa nel giorno 18 Agosto 1801, fu stabilito che per far fronte al deficit (smanco) di scudi 80 da pagarsi per le tasse sopra il valore degli usi civici di pascolo e legnare, l'importo della tassa per pascolo fosse ripartita sul bestiame, e quella per il legnatico fosse divisa per ciascuna famiglia, (per ogni fuoco). (Atto Cons. 18 Agosto 1801).

Un atto testimoniale, in data del 25 Gennaio 1810, prova, che la macchia in vocabolo *Cianfroni*, apparteneva al Comune, e che la popolazione avesse il diritto di tagliare la legna verde o secca, e di farci anco il carbone per proprio uso

L'intero appezzamento macchioso si componeva di una superficie di cinque rubbia, che per deliberazioni Consigliari, per tre successivi turni di taglio, fu venduta per supplire alle rubbia 7, era una macchia vergine.

L'uso civico di legnare in detto bosco fu sempre rispettato dalle autorità governative.

L'atto sopraddetto fu redatto, perchè il Governo francese aveva stabilito di far eseguire la vendita delle macchie in vocabolo S Giovanni, Trentani e quella di Cianfrone, che volgarmente dicevasi " macchia del popolo ". (Arch. del B. Governo. Mentana, Miscell. I, Pos. N. 20314. Prot. Gen. Ristretto Catastale, I. Periodo Quinquennio francese, Pos. N. 27, doc. 18).

Un altro atto testimoniale dello stesso anno, redatto il giorno 12 Febbraio, mette in rilievo, che quando si eseguivano i tagli delle macchie spettanti al Principe Borghese, la punta della legna residuava sempre a favore del popolo di Mentana, che anzi era cosa notoria, che i passati Principi Borghesi, nei contratti di affitto della tenuta, avessero sempre riservati i diritti popolari, ossia quello di pascolo, di legnare, di far le cese, e di raccogliere la punta della legna ed altro.

E tali diritti erano stati sempre goduti dalla popolazione, che anzi più volte i Principi Borghesi avevano difeso i terrazzani contro le pretese degli affittuari. E così era pubblica tradizione a Mentana, che le macchie di proprietà della Casa Borghese, in tempo antico avessero appartenuto al Comune, come i testi riferivano di avere inteso dire dagli anziani del paese. (Arch. del B. Governo. Mentana, Miscell. I, Pos. N. 20314. Prot. Gen. Ristretto Catastale I. Periodo Quinquennio francese, N. 27, doc. 19).

Apparisce dall'atto Consigliare, del giorno 12 Novembre dell'anno 1811, che tuttora la macchia Cianfrone fosse stata conservata in proprietà del Comune, poichè il Consiglio approvò la vendita di quel taglio, affine di avere una somma disponibile per far fronte alle spese per sostenere i diritti statutari, in considerazione della pubblicazione della legge 24 Luglio 1809, che aveva abolito tutti i diritti feudali. (Atto Cons. 12 Novembre 1811).

Nell'adunanza Consigliare, del giorno 23 Giugno 1816, come già fu riferito precedentemente, furono discusse ed esa-